



COMUNE DI RIVERGARO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL FUNZIONAMENTO E L'USO DELLA PALESTRA
COMUNALE SITA IN VIA ROMA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 20 OTTOBRE 1997

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REI REGOLAMENTI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'uso della Palestra comunale di proprietà e in gestione del Comune di Rivergaro.

ART. 2 - DEFINIZIONE E DESTINAZIONE

La Palestra Comunale è destinata all'uso dei cittadini e degli Enti, associazione Gruppi e società sportive e ricreative (tutti questi soggetti saranno per l'innanzi riassuntivamente indicati col termine "Associazioni Sportive"), secondo le modalità e le avvertenze stabilite nel presente Regolamento.

ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Le Associazioni sportive che intendono usare in forma continuativa o saltuaria la Palestra comunale devono farne domanda di concessione al funzionario preposto dal Comune almeno 3 giorni prima della data richiesta, previa l'ammissibilità della stessa; tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, dovrà indicare giorno ed ora della manifestazione e dovrà altresì recare l'esplicita dichiarazione di assumere a carico dell'associazione richiedente ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivante dall'attività svolta; dovranno infine essere comunicati i nominativi delle persone responsabili che accompagneranno i praticanti le attività.

In caso di concessione continuata concordata dall'Amministrazione con una società di gestione (risultante da una deliberazione di Consiglio Comunale), la domanda di cui sopra dovrà essere indirizzata al legale rappresentante della società che ha in gestione la palestra comunale.

ART. 4 - DOMANDA PER USO CONTINUATIVO

Quando l'uso degli impianti non è limitato ad una sola manifestazione ma concerne un'attività ripetuta e continuata nel tempo, la domanda di cui all'art. 3 deve indicare esattamente il periodo di cui si tratta, l'onere di accollarsi le relative spese di funzionamento, le modalità di utilizzazione e le generalità del richiedente.

ART. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ad ogni domanda tempestivamente pervenuta, il Funzionario competente, od il gestore incaricato dall'Amministrazione Comunale, è tenuto a dare risposta scritta, positiva o negativa che sia, la quale costituisce conseguente determinazione.

In nessun caso il silenzio può essere interpretato come consenso. Tale autorizzazione, indispensabile per l'utilizzazione dell'impianto potrà contenere indicazioni di carattere esclusivamente tecnico alle quali deve essere subordinato l'uso della palestra.

Il nulla osta verrà rilasciato previo parere dalla Direzione Didattica cui sarà delegato il compito di verifica della compatibilità della richiesta con le attività didattiche normalmente praticate.

ART. 6 - REVOCABILTA' DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione, occasionale o continuata, per l'uso della palestra comunale e delle attrezzature è sempre revocabile, anche temporaneamente, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Inoltre la concessione è revocata nel caso di inadempienza economica.

ART. 7 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' fatto espresso divieto ad ogni associazione concessionaria o gestore di manomettere o comunque modificare qualsiasi impianto. Ogni allacciamento anche provvisorio deve essere preventivamente autorizzato dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale in forma scritta.

ART. 8 - STATO DEGLI IMPIANTI ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

Gli impianti, le attrezzature e gli accessori si intendono concessi nello stato di fatto cui si trovano. Ogni eventuale carenza o guasto riscontrato all'atto della consegna dovrà essere segnalato prima dell'uso dell'impianto all'incaricato della custodia delle stesse o al responsabile dell'associazione concessionaria o gestore:

ART. 9 - USO DEGLI IMPIANTI

L'associazione concessionaria o gestore e chiunque altro è ammesso, in virtù della concessione o convenzione, a fruire degli impianti e degli accessori, dei locali adibiti a servizi e di quanto altro di proprietà comunale, in modo tale tuttavia, da evitare qualsiasi danno o pregiudiziale agli impianti, ai suoi accessori e ad ogni altra pertinenza o dotazione mobile di proprietà del Comune.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva o ricreativa e loro accompagnatori, con esclusione di responsabilità di sorta del Comune e dei suoi coobbligati.

In ogni caso i concessionari o i gestori sono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni.

ART. 11 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Al termine di ogni manifestazione gli impianti devono essere riconsegnati all'incaricato della loro custodia, concessionario o gestore, nello stato in cui si trovavano.

Qualora qualche manifestazione abbia arrecato pregiudizio alle attrezzature o agli impianti, i danni devono essere segnalati dalle associazioni concessionarie immediatamente alla fine della manifestazione stessa o comunque entro le 24 ore successive.

La rilevazione è fatta da un dipendente del Comune, alla presenza di un responsabile organizzatore della manifestazione, mediante diretto sopralluogo che accerti l'entità dei suddetti danni arrecati agli impianti medesimi.

In caso di assenza del responsabile sopracitato, gli appartenenti all'Ufficio Tecnico Comunale provvederanno ugualmente all'accertamento predetto.

I danni arrecati agli impianti verranno per intero rimborsati alla autorità comunale da parte del diretto responsabile che ha richiesto l'uso, anche temporaneo, degli impianti.

ART. 12 - RISERVA

L'utilizzazione degli impianti è prioritaria per il Comune o per le scuole in qualsiasi momento, naturalmente previo avviso di almeno 3 giorni, ma comunque per non oltre 12 volte all'anno e per manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo, scolastico e politico.
Tale utilizzazione avverrà a titolo completamente gratuito.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a norma di legge del medesimo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione dello stesso.

ART. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Un esemplare del presente regolamento sarà esposto in apposito albo nei diversi impianti comunali, e vi sarà tenuto a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

ART. 15 - TARIFFE

La riscossione delle tariffe dovrà avvenire mediante bollettino di conto corrente postale indirizzato all'Ufficio Ragioneria che è responsabile della riscossione dei proventi della concessione. Il pagamento deve essere effettuato in anticipo nel caso di singole manifestazioni e bimestralmente nel caso di attività continuative.

Le tariffe sono stabilite da una successiva delibera di Giunta :

PER SINGOLE MANIFESTAZIONI	(indicativamente) LIRE 20.000/ORA
PER ATTIVITA' CONTINUATIVE	(indicativamente) LIRE 12.000/ORA

La pulizia rimarrà a carico dei richiedenti.